

Oggetto: Ricognizione annuale delle eccedenze ed approvazione piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto interministeriale – Dipartimento della funzione pubblica - 17 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27.04.2020, che contiene le norme attuative l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Rilevato che il valore soglia di cui all'art. 4 del suddetto Decreto, relativo al massimo limite della spesa di personale dei comuni, inteso quale rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti, fascia nella quale è compreso il Comune di La Loggia;

Dato atto che per questo ente il valore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto, da confrontarsi con il valore soglia di cui sopra, è pari al **16,69%**, come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi, allegata al presente atto, con riferimento a:

- Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e per la somministrazione di lavoro, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Rendiconto 2019): **euro 1.313.050,13**
- Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (Rendiconti 2017 – 2018 – 2019) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Bilancio di previsione 2019 – Previsione definitiva): **euro 7.865.059,43**

Rilevato pertanto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto, questo ente, a decorrere dal 20 aprile 2020, poiché si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1, come riportato nella tabella seguente:

	Ultimo rendiconto (Rendiconto 2019)		Valore soglia (Art. 4 – Tabella 1)		Incremento massimo (Importo)
	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	
Spesa di personale	1.313.050,13	16,69	2.115.700,99	26,90	961.809,19

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla

seguinte Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Dato atto che, ai sensi della Tabella 2, sopra citata, le percentuali di incremento annuali della spesa di personale per i comuni di cui all'art. 4, comma 2, compresi nella fascia demografica e), sono le seguenti:

Fascia demografica	2020	2021	2022	2023	2024
e) Comuni da 5.000 a 9.9999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%

Dato atto che per questo ente la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2 del Decreto, è pari ad euro 1.341.309,67, come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi allegata al presente atto;

Rilevato pertanto che, per ciascuno degli anni del quinquennio 2020 - 2024, gli incrementi massimi della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di questo ente, in base alle suddette percentuali, rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2018, sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024
Incremento massimo rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018	228.022,64	281.675,03	321.914,32	335.327,42	348.740,51
Facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 utilizzabili in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del Decreto 17 marzo 2020.	16.395,20	16.395,20	16.395,20	16.395,20	16.395,20

Richiamate:

- la propria precedente deliberazione G.C. n. 32 del 21 maggio 2020, avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022. Modifica.";
- la propria precedente deliberazione G.C. n. 49 del 23 luglio 2020, avente ad oggetto: "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022.";

Preso atto:

- Delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Azzaro Rosa, inquadrata in categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo - contabile", in data 12.10.2020, per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° maggio 2020 e del conseguente accertamento della maturazione dei requisiti di cui alla Determinazione n. 613 del 30.12.2020 del Responsabile del servizio finanziario e tributi;
- Delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Costella Alberta inquadrata in categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo - contabile", in data 16.01.2020, per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° agosto 2020, previo accertamento della maturazione dei requisiti di cui alla Determinazione n. 47 del 28.01.2020 del Responsabile del servizio finanziario e tributi;
- Della comunicazione presentata in data 12.06.2020 della dipendente suddetta, relativa alla richiesta di revoca della domanda di pensione del 16.01.2020, richiedendo il mantenimento in servizio per il periodo di anni uno e mesi cinque, con nuova data di decorrenza del collocamento a riposo 01.01.2022;

- Della determinazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi n. 220 del 17.06.2020, con cui si prendeva atto della suddetta richiesta, si revocava la propria precedente determinazione n. 47 del 28.01.2020, si dava atto che il rapporto di lavoro proseguirà fino a nuova richiesta di collocamento a riposo e si riconosceva che l'effettiva maturazione dei requisiti si verificherà in data 01.10.2021 con diritto a pensione anticipata per un'anzianità di servizio pari a 41 anni, mesi 10 come previsto dalla normativa vigente;
- Del trasferimento della dipendente Lagna Deborah, inquadrata in categoria C – "Istruttore amministrativo – contabile", ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e contestuale comando della dipendente medesima presso il Comune di La Loggia per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, di cui il mese di gennaio a tempo pieno ed i mesi di febbraio e marzo a tempo parziale 18 ore settimanali;
- Dell'assunzione, in sostituzione della dipendente suddetta, con decorrenza 1° febbraio 2021, della candidata classificata al 1° posto del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore amministrativo – contabile" – Categoria C, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio segreteria e affari generali n. 143 del 14 aprile 2020;
- Che, a seguito di tale assunzione, la graduatoria degli idonei del concorso suddetto è esaurita;
- Che, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 e della conseguente sospensione delle procedure concorsuali, non si è proceduto all'avvio della procedura prevista con deliberazione G.C. n. 49 del 23.07.2020 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore tecnico" – Categoria C, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, mediante concorso pubblico, avendo provveduto al solo esperimento della procedura di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esito negativo;

Ritenuto pertanto, sulla base delle capacità assunzionali sopra determinate, in relazione ai parametri di virtuosità e dei limiti stabiliti dal Decreto interministeriale 17 marzo 2020, di confermare gli attuali fabbisogni di personale, determinati da ultimo con la deliberazione G.C. n. 49 del 23.07.2020 sopra citata, ad eccezione delle seguenti modifiche:

Categoria	Profilo	Tempo lavoro	Fabbisogni attuali	Variazioni fabbisogni previste dal Piano 2021 -2023	Fabbisogni complessivi risultanti
	Istruttore amministrativo contabile	Pieno	15	-1 (Con decorrenza 1° maggio 2021)	14
C	Istruttore tecnico	Pieno	4	+ 1 (Con decorrenza 1° maggio 2021)	5

Ritenuto, sulla base dei fabbisogni individuati nel prospetto precedente, di potere prevedere per il quadriennio 2021 – 2024, le seguenti spese per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020:

Incremento annuo previsto rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui	2021	2022	2023	2024

all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.						
Unità	Categoria\Profilo	Decorrenza prevista assunzione				
1	Agente di P.M Categoria C Tempo pieno	Già assunto	30.544,34	30.544,34	30.544,34	30.544,34
1	Istruttore tecnico Categoria C Tempo pieno (Per la parte eccedente le 25 ore settimanali)	1° giugno 2021	5.197,66	8.910,28	8.910,28	9.910,28
2	Esecutore tecnico Categoria B Tempo pieno	1° giugno 2021	34.627,23	51.861,32	51.861,32	51.861,32
2	Istruttore amministrativo contabile Categoria C Tempo pieno	1° giugno 2022	-	38.881,23	58.321,85	58.321,85

Richiamata la circolare interministeriale del 08.06.2020 in materia di assunzioni dei Comuni, la quale precisa che la norma recata dall'art. 17, comma 7, del D.L. n. 95/2012, secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazioni alle limitazioni del turn-over deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria;

Richiamato l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale prevede che per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, per l'anno 2021, il ricorso a forme di lavoro flessibile, per fronteggiare le esigenze organizzative contingenti di taluni servizi comunali, in particolare nel Settore 1 (Servizio finanziario e tributi) e nel Settore 4 (Servizio demografico), relative alla sostituzione di personale assente e/o trasferimento di competenze e/o picchi di attività previsti in particolari periodi dell'anno e/o attività di carattere straordinario, **nel rispetto del limite** della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 -bis del D.L. 90/2014, **pari ad euro 34.685,00**, e del principio di riduzione generale della spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 52 del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, che disciplina la stipula dei contratti di somministrazione, prevedendo che gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nel limite del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato il 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento agli articoli 6 e 6-ter;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale delle Pubbliche amministrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e conseguente dotazione organica per il triennio 2021 - 2023, sulla base delle facoltà assunzionali determinate con la deliberazione G.C. n. 32 del 21 maggio 2020 e delle variazioni ai fabbisogni di personale individuate in premessa, come da prospetto seguente:

Categoria	Profilo	Tempo lavoro	Fabbisogni attuali complessivi	Variazioni previste con PTFP 2021-2023	Nuovi fabbisogni complessivi
A	Ausiliario d'ufficio	Parziale – 18 ore settimanali	1	-	1
B – B1	Esecutore tecnico	Pieno	3	-	3
B – B1	Esecutore amministrativo	Pieno	1	-	1
B – B3	Collaboratore amministrativo	Pieno	1	-	1
C	Istruttore amministrativo - contabile	Pieno	15	-1 (Dal 1° maggio 2021)	14
C	Istruttore tecnico	Pieno	4	+ 1 (Dal 1° maggio 2021)	5
C	Agente di Polizia Municipale	Pieno	6	-	6
D	Istruttore direttivo specialista di vigilanza	Pieno	1	-	1
D	Comandante	Pieno	1	-	1

	corpo della Polizia Municipale				
D	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo tecnico	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo finanziario	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo amministrativo - contabile	Pieno	1	-	1
D	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	Pieno	1	-	1

 Variazioni previste con la presente deliberazione.

- 2) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 2 posti di “Istruttore tecnico” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° giugno 2021, con assegnazione al Settore 2, dando atto che tale assunzione, per n. 1 unità e limitatamente alla parte eccedente le 25 ore settimanali, avviene in deroga al limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006, e tenendo conto inoltre delle facoltà assunzionali residue relative al quinquennio precedente al 2020 utilizzabili in ulteriore deroga, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2;
- 3) Di procedere alle assunzioni di cui al punto precedente mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di esito infruttuoso, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con procedura di scelta ad evidenza pubblica;
- 4) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posti di “Istruttore amministrativo contabile” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° dicembre 2021, con assegnazione al Settore 1, subordinata alla revoca cessazione dal servizio da tale data per collocamento a riposo di n. 1 unità di personale avente medesima categoria e profilo;
- 5) Di procedere alle assunzioni di cui al punto precedente mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in caso di esito infruttuoso, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con procedura di scelta ad evidenza pubblica;
- 6) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno ed indeterminato, alla copertura di n. 2 posti di “Esecutore tecnico” – Categoria B1, con assegnazione al Settore 2, con decorrenza prevista dal 1° giugno 2021, dando atto che tale assunzione avviene in deroga al limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006, e tenendo conto inoltre delle facoltà assunzionali residue relative al quinquennio

precedente al 2020 utilizzabili in ulteriore deroga, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2;

- 7) Di procedere alle assunzioni di cui al punto precedente mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste del Centro per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987;
- 8) Di dare atto che gli incrementi annuali complessivi di spesa previsti per il periodo 2021 – 2024 rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006, comprensivi delle facoltà assunzionali residue relative al quinquennio precedente al 2020 utilizzabili in ulteriore deroga, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2, sono i seguenti:

Anno	Incremento annuo massimo consentito ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020	Incremento annuo previsto
2021	298.070,23	70.369,23
2022	338.309,52	130.197,17
2023	351.722,62	149.637,79
2024	365.135,71	149.637,79

- 9) Di dare atto che gli incrementi annuali, di cui al punto precedente, sono contenuti nel limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 – Tabella 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020;
- 10) Di dare atto che, ad avvenuta approvazione del rendiconto relativo all'anno 2020, sarà verificato il rispetto del valore soglia di cui sopra, relativo al rapporto tra spese di personale, come rilevate nell'ultimo rendiconto approvato, e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto medesimo;
- 11) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente ed è coerente con le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio di previsione 2021-2023;
- 12) 8) Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, dall'esito della suddetta verifica non risultano situazioni di soprannumero e/o eccedenza;
- 13) Di prevedere, per le esigenze organizzative di carattere straordinario, in premessa descritte, il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per l'impiego di risorse umane inquadrare in categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo – contabile" nel limite massimo di n. 7 unità di personale complessive e sulla base delle risorse previste per tale finalità negli appositi capitoli del P.E.G. 2021 a ciò destinati, per una spesa complessiva di euro 15.600,00 salvo eventuali successive integrazioni,
- 14) Di dare atto che al reclutamento delle risorse umane di cui al precedente punto provvederà il Servizio personale ed il relativo impiego sarà disposto su richiesta dei responsabili dei servizi interessati, per i periodi e secondo i requisiti e percentuale dell'orario di lavoro dagli stessi comunicati, sulla base delle esigenze organizzative descritte in premessa, entro il limite delle risorse finanziarie loro assegnate;
- 15) Di dare atto che le previsioni di spesa per lavoro flessibile di cui al presente provvedimento, pari a complessivi euro 15.600,00, rispettano il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 –bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 34.685,00 ed il limite quantitativo di cui all'art. 52, comma 2 e 50, comma 3, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, pari a n. 7 contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulabili complessivamente;
- 16) Di dare atto che la spesa relativa alle assunzioni previste dal presente provvedimento è contenuta entro il limite di spesa relativo al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013,

ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate in deroga a tale limite, espressamente indicate ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2;

17) Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
